

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5621 del 20/11/2020   |
| Oggetto                     | CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA<br>DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO VICO IN<br>COMUNE DI CANOSSA (RE) - CODICE<br>PROCEDIMENTO RE20T0015 - TITOLARE:<br>CANOSSA STONE S.R.L. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-5779 del 19/11/2020  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME  |

Questo giorno venti NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

Pratica N. 15226/2020

**OGGETTO:** AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **RIO VICO** IN COMUNE DI **CANOSSA - (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE20T0015**

**TITOLARE:** **CANOSSA STONE S.R.L.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 “Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;

- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

**EVIDENZIATO inoltre** che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

**PRESO ATTO:**

- della domanda in data **06/04/2020** presentata dalla ditta Canossa Stone S.r.l. C.F./P.IVA **02297830354** tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del Rio Vico in Comune di **Canossa (RE)** località **Ciano d'Enza**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **4** dalla particella **157** ad uso **occupazione area con manufatto per scarico acque bianche**.

**ACCERTATO:**

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

**VERIFICATO:**

- che sul B.U.R.E.R. n. 256 in data 22/07/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- **ACQUISITO** il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PG/2020/0153178 in data 23/10/2020, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

**CONSIDERATO:**

- che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera e) occupazione con manufatti per scarichi, l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2020 corrisponde a **€ 378,94**;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di **€ 378,94** quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 63,16** in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità 2020

**DATO ATTO:**

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 06/11/2020;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, per l'importo di € 378,94 corrispondente all'annualità corrente risulta regolarmente costituito in data 06/11/2020;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D.L. 24 marzo 2020 n. 27 e s.m.i..

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a Canossa Stone S.r.l. C.F./P.IVA 02297830354 con sede in Reggio Emilia, la concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Rio Vico, identificata al NCT del Comune di **Canossa** al foglio 4, particella 157, ad uso occupazione area con manufatto per scarico acque bianche;
- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31/12/2025**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 378,94** per l'anno solare 2020;
- d) di stabilire che per l'annualità in corso (**2020**) l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a **€ 63,16**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- e) di fissare in **€ 378,94** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- f) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- g) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- h) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- i) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- j) di dare atto, infine:
  - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
  - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
  - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata

al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott.ssa Valentina Beltrame  
(originale firmato digitalmente)*

### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Rio Vico in territorio del Comune di **Canossa (RE)** località **Ciano d'Enza** ad uso **occupazione area con manufatto per scarico acque bianche** a favore di **Canossa Stone S.r.l.**, in seguito indicato come "Concessionario".

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto della Concessione**

**1.1** La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente del Rio Vico, identificata al NCT del Comune di Canossa (RE) al foglio 4, particella 157.

**1.2** L'occupazione della suddetta area è concessa per la realizzazione di una condotta interrata per lo scarico delle acque bianche in pvc del diametro di 400 mm e una lunghezza di 38 m su suolo demaniale.

#### **Articolo 2**

##### **Durata della concessione**

**2.1** La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2025**;

**2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

**2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

#### **Articolo 3**

##### **Canone, Cauzione e Spese**

**3.1** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**.

**3.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

**3.3** L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna, **in ragione dei ratei mensili considerati**, per l'anno **2020** consiste in **€ 63,16** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

**3.4** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**3.5** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, è di **€ 378,94** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

#### **Articolo 4**

##### **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico** dell'Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- 1) lo scarico delle acque bianche in parola, con tubo in pvc  $\varnothing$  mm 400, dovrà poggiarsi previa la posa del tessuto non tessuto, su scogliera in massi ciclopici, della lunghezza di circa 2 metri – altezza di circa 1.50 metri - volume unitario  $\geq$  di cm. 60, da prolungarsi nella sezione d'alveo (circa 2.00 m. profondità minima m. 0.50) per la protezione della caduta delle acque di scarico e per garantire lo stesso da possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua. La stessa scogliera in massi ciclopici, dovrà essere intasata con terreno vegetale, ed il versante interessato rinverdito con talee di salice. È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati, allo scarico, da piene fluviali alluvioni o altre cause naturali;
- 2) la Ditta concessionaria è obbligata sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del rio Vico in dipendenza della concessione rilasciata. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;
- 3) la Ditta concessionaria è tenuta a destinare il terreno demaniale di cui trattasi esclusivamente all'uso sopraindicato;
- 4) la Ditta concessionaria dovrà mantenere libera l'area in concessione da qualsiasi opera fissa e rifiuti di alcun genere e non potrà apportare alcuna variazione allo stato dei luoghi fatta salva la scogliera indicata al punto 1 ed eventuali ripristini della stessa;
- 5) la Ditta concessionaria è responsabile di qualsiasi danno o impedimento che dovesse verificarsi verso terzi per l'uso di cui trattasi;
- 6) la Ditta concessionaria è tenuta a liberare immediatamente l'area in concessione qualora l'amministrazione regionale ne faccia richiesta, senza avere diritto ad alcun indennizzo o compenso, né per mancato sfruttamento, né per migliorie da ritenersi gratuitamente acquisite al suolo.

**4.2 Stato delle opere** – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**4.3 Salvaguardia della fauna ittica** - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

## **Articolo 5** **Obblighi e condizioni generali**

**5.1** La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

**5.2** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione

in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

**5.3** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**5.4** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

**5.5** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

**5.6** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

**5.7** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

**5.8** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

**5.9** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

**5.10** La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

**5.11** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

**5.12** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

**5.13** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

## **Articolo 6** **Decadenza della Concessione**

**6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:  
a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

---

Firmato per accettazione il concessionario  
(*Canossa Stone S.r.l.*)

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**